

ALESSANDRO SIMONI E FILIPPO ROMOLI\*

IL CODICE PENALE E LE VALANGHE  
RIFLESSIONI CON E SENZA GLI SCI AI PIEDI\*\*

SOMMARIO: Premessa intorno a Luigi Lombardi Vallauri e all'alpinismo come spazio di libertà. – 1. Il codice Rocco e il reato di «valanga colposa»: un lascito fiorentino? – 2. Le valanghe del 1930 e le valanghe di oggi. – 3. Incertezze della neve, incertezze del diritto.

**Premessa intorno a Luigi Lombardi Vallauri e all'alpinismo  
come spazio di libertà**

Negli anni trascorsi presso la facoltà giuridica fiorentina, Luigi Lombardi Vallauri ha esercitato un grande fascino sugli studenti e sugli studiosi più giovani. I suoi scritti e le sue lezioni, il suo percorso accademico e la vicenda coronata dalla decisione del 2009 della Corte di Strasburgo in *Lombardi Vallauri c. Italia*, certamente bastavano a farne una figura fuori del comune. Non esaurivano, tuttavia, i motivi di attrazione per chi cercava modelli non convenzionali. Chi scrive è ad esempio stato colpito anche da un altro aspetto, che lo distingueva dalla media dei colleghi: la sua evidente familiarità con gli elementi naturali, gli spazi aperti, e in particolare la montagna. Familiarità fisica, non libresca, abitudine alle notti in tenda, ai pendii saliti con zaini pesanti, alle intemperie. Senza pretese di perfor-

---

\* Alessandro Simoni è Professore associato di Sistemi giuridici comparati, Università di Firenze; Filippo Romoli è Dottore di ricerca in Diritto comparato.

\*\* Alessandro Simoni desidera ringraziare Roberto Boulard, guida alpina piemontese, per il molto tempo trascorso a parlare di montagna e alpinisti, senza il quale sarebbe stato difficile mettere a fuoco il problema qui trattato, e Cecilia Valbonesi, dottore di ricerca in diritto penale, che ha accettato di rileggere il manoscritto mettendo a disposizione la sua grande competenza in tema di reati di pericolo. Come d'uso, la responsabilità per ogni inesattezza o debolezza di ragionamento rimane degli autori.

mance o esibizione sportiva, ma comunque con un impegno fisico e una capacità di adattamento invidiabili anche da persone molto più giovani, come hanno potuto verificare i ventenni partecipanti ai seminari che per anni hanno portato «in quota» molti studenti dei suoi corsi. Anche in una breve conversazione da corridoio universitario, si comprende subito di avere di fronte una persona per cui il contatto con la natura, in particolare nella forma che questa prende nelle montagne, è una parte essenziale ed imprescindibile dell'esistenza. Contatto vissuto e faticato con il corpo, rifiutando la frequente «separazione delle carriere tra i sapienti paralitici e gli sportivi privi di ogni cultura»<sup>1</sup>.

È a partire da questo tratto della sua personalità, che ci siamo permessi per rendergli omaggio un titolo (e un contenuto) forse lievemente eterodosso, ma con qualche possibilità di incrociare la sua sensibilità, e le nostre passioni, senza abbandonare del tutto la dimensione del «giuridico». Se il titolo, citando il codice penale, chiarisce che di diritto «vero» parliamo, abbiamo tuttavia voluto prendere le mosse da domande che ci siamo posti in contesti in cui rispetto al «diritto» si voleva mantenere tutta la distanza possibile, ossia salendo e scendendo con gli sci nella montagna invernale, quella non addomesticata e imbrigliata dagli impianti di risalita.

Le radici della passione per la montagna sono molto differenti da persona a persona, e probabilmente le nostre non coincidono completamente con quelle di Luigi Lombardi Vallauri. Crediamo però che anche lui apprezzerrebbe una bella definizione dell'alpinismo formulata da Primo Levi: «la libertà di sba-

<sup>1</sup> La definizione è di A. GOBETTI, *L'uomo che scala*, Cimolais, 2008, p. 20. Il seguito della citazione è possibile possa incuriosire l'omaggiato: «Gli induisti la pensano diversamente, parlano di armonia tra corpo e mente, ma l'India purtroppo pare l'abbiano inventata i "drogati" per poter crepare dicendo l'ultima parola. In tredici anni di quotidiana costrizione, contorto e seduto al banco scolastico il nostro corpo si allena per poter essere quindi introdotto nell'automobile che si muoverà al suo posto per il resto della vita. Questo secondo la nostra società è utile allo sviluppo della civiltà industriale e ci fa ricordare il titolo del libro del grande Lionel Terray, *I conquistatori dell'inutile*. Questa è effettivamente una conquista, perché coi tempi che corrono inutile e libero stan diventando sinonimi tra loro e sospettati d'incontri con la noia o il vizio. Eppure con l'inutile ci si affranca dalla necessità di pensare e muoversi sempre e solo per mangiare o per sfogare pulsioni creative. Oggi l'intelligenza motoria si presenta come un obbiettivo salutare e politicamente inutile, un gesto di personale pentimento per il peccato originario di quando da scimpanzé siamo caduti giù dagli alberi, nella padella del lavoro...».

gliare e di essere padroni del proprio destino»<sup>2</sup>. La pratica dell'alpinismo, inteso non solamente nelle sue espressioni più marcatamente atletiche e spettacolari (almeno nella percezione dell'osservatore esterno) è, infatti, un modo relativamente semplice di sfuggire – se lo si desidera – al controllo e alla regolamentazione minuta dell'esistenza che caratterizzano sempre di più la società contemporanea. A questa «antisocialità» contribuisce in modo rilevante la presenza di una misura di rischio non completamente evitabile, che spesso porta a una difficoltà di comunicazione e condivisione dell'esperienza tra praticanti e non.

Nessuno è, tuttavia, così ingenuo da pensare che l'alpinismo si possa oggi svolgere in uno spazio di libertà paragonabile a quello dell'Ottocento o della prima metà del Novecento. Il nuovo contesto tecnologico, il numero di praticanti, il valore generalmente attribuito alla vita umana e la differente percezione del rischio creano una misura di controllo sociale e una normativizzazione prima impensabili, e che non è probabile tendano ad arretrare. Vi sono certamente tra paese e paese, anche solo rimanendo nell'arco alpino, differenze culturali (e giuridiche) non marginali, ma la tendenza di lungo periodo è chiara. Salva la possibilità (praticata da chi scrive nella misura del possibile...) di frequentare la montagna in contesti geografici in cui alle istituzioni ancora importi poco di cosa facciano gli alpinisti, è forse più saggio limitarsi a pretendere che la normativizzazione e la regolamentazione diretta e indiretta non si sviluppino in forme palesemente assurde.

È su questo sfondo che ci permetteremo di portare l'attenzione su un ambito in cui il dato legislativo italiano appare oggi completamente disallineato rispetto alla realtà, imponendo una sorta di spada di Damocle sulla pratica di alcune forme di alpinismo, con aspetti di irragionevolezza che forse non sono facilmente percepibili dal giurista non alpinista seduto al proprio tavolo da lavoro, ma che gli apparirebbero subito evidenti se, folgorato dal fascino della montagna invernale, co-

---

<sup>2</sup> L'immagine appare in uno dei racconti del *Sistema periodico (Il ferro)*, ora in P. LEVI, *Tutti i racconti*, Torino, 2005, pp. 405-406) con riferimento all'esperienza del bivacco imprevisto in montagna, e come definizione generale dell'alpinismo in un'intervista del 1984 (*L'alpinismo? È la libertà di sbagliare*, in «Rivista della montagna», 61, 1984). Su Levi e l'alpinismo v. anche i riferimenti in M. BELPOLITI, *Primo Levi di fronte e di profilo*, Milano, 2015, p. 281.

minciasse a frequentarla lontano dalla stazione sciistica in cui la settimana bianca lo chiama con la famiglia ogni anno.

### 1. Il codice Rocco e il reato di «valanga colposa»: un lascito fiorentino?

I dati normativi da cui partiremo per questa breve riflessione sono contenuti nel codice penale del 1930 attualmente vigente, il c.d. «codice Rocco». Mentre il previgente codice Zanardelli non faceva menzione delle valanghe (né delle frane), oggi l'articolo 426, inserito nel Titolo VI, dedicato ai «Delitti contro l'incolumità pubblica», nel capo primo sui «Delitti di comune pericolo mediante violenza», recita invece: «Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni». La valanga ritorna poi anche nell'art. 427, secondo cui «Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

Intuitivamente, «[d]al punto di vista criminologico, la dolosa realizzazione di un'inondazione, di una frana o della caduta di una valanga assume un rilievo marginale»<sup>3</sup>. A noi, infatti, l'art. 426 interessa come base di un'ulteriore figura di reato, che chiameremo per brevità «valanga colposa». Questo è previsto dall'art. 449, nel capo sui «Delitti colposi di comune pericolo», dove si stabilisce al primo comma che «Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo [ossia l'inondazione, la frana e la valanga], è punito con la reclusione da uno a cinque anni». Stando al testo, quindi, pene molto severe sono applicabili nei confronti di chiunque cagioni con colpa una valanga, *a prescindere dal verificarsi di un anche minimo danno a persone o cose*, «reato di comune pericolo» appunto.

<sup>3</sup> S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, tomo I, *I delitti di comune pericolo mediante violenza*, Padova, 2003, p. 246.

Prima di spiegare perché tale costruzione appare oggi irragionevole, è utile rilevare come la formulazione poi recepita dal legislatore del 1930 differisca significativamente da quella contenuta nel progetto preliminare del 1927<sup>4</sup>. Il progetto prevedeva infatti un articolo, il 424, il cui testo sostanzialmente anticipa quello che poi sarà l'attuale 427<sup>5</sup>, preceduto però da un articolo ad esso logicamente collegato, che recita «Chiunque, mediante apertura di chiuse o rimozione di sbarramenti, ovvero rompendo o in altro modo danneggiando argini, dighe o altre opere destinate a difesa contro acque, valanghe o frane, cagiona un'inondazione o altro disastro, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni». Il sistema delineato nel progetto preliminare è quindi, evidentemente, mirato alla prevenzione dei disastri conseguenti ad atti rivolti a opere dell'uomo collegate al controllo e allo sfruttamento di elementi naturali, ed è possibile che in tal senso abbia pesato la memoria di alcuni gravissimi disastri degli anni precedenti, in particolare il cedimento della diga del Gleno nel dicembre 1923<sup>6</sup>.

Nel passaggio dalla formulazione del testo preliminare all'attuale articolo 426 sembra aver pesato una «mano fiorentina». In sede di osservazioni e proposte le corti di appello di Firenze e Palermo propongono di omettere l'indicazione dei mezzi con i quali deve essere prodotto il fatto dell'inondazione, della frana o della valanga. L'argomentazione più approfondita è senza dubbio proprio quella formulata a Firenze. Il sostituto procuratore generale Terra Abrami e il consigliere Barbero si diffondono citando anche Francesco Carrara dove questi «ammoniva che una norma penale è tanto più perfetta quanto più trascura la descrizione dei mezzi adatti a determinare il fatto dannoso o pericoloso: e ciò sia perché comandi e divieti, precetti e sanzioni, sono destinati a proibire e punire un danno o un pericolo, qualunque sia l'azione o l'omissione, che, per la sua efficienza causale, li attribuisce per dolo o per colpa a persona imputabile, sia perché, nella descrizione dei mezzi, non c'è pru-

<sup>4</sup> *Progetto preliminare di un Nuovo Codice Penale*, Roma, 1927, p. 167.

<sup>5</sup> «Chiunque danneggia chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate a difesa contro acque, valanghe o frane, è punito, se dal fatto derivi il pericolo di un'inondazione o di altro disastro, con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'inondazione o il disastro si verifici, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

<sup>6</sup> Il disastro, che aveva suscitato enorme clamore, è citato nei lavori preparatori del codice, prima nel parere della Commissione Reale Avvocati di Sondrio, e poi nella relazione del guardasigilli Rocco.

denza legislativa che basti a una loro enumerazione completa». Con questo autorevolissimo supporto dottrinale, i magistrati fiorentini lapidariamente affermano che «Il delitto sta nell'evento cagionato da un'azione od omissione; e non nell'azione od omissione che lo producono»<sup>7</sup>. Più brevemente, ma sulla stessa linea, i colleghi della corte d'appello di Palermo per i quali pure «pare più pregevole quel testo, che, ove sia possibile, determini il fatto vietato dalla legge, senza specificare i mezzi e le modalità, onde esso può essere consumato»<sup>8</sup>.

Il guardasigilli Rocco nella sua relazione finale non si spende particolarmente su questi articoli, si limita a rallegrarsi della menzione della frana e della valanga, in precedenza tacite nel codice Zanardelli, e aderisce alla proposta fiorentino/palermiana «considerando soprattutto che gli elementi essenziali del reato – diffusibilità del danno e pericolo per le persone – ineriscono ai fatti della inondazione, frana e valanga, e non ai mezzi usati per produrre tali eventi»<sup>9</sup>. Nasce così l'articolo 432 del testo definitivo del progetto, che diventerà poi – nella numerazione infine adottata – l'attuale articolo 426.

## 2. Le valanghe del 1930 e le valanghe di oggi

In punto di stretta logica giuridica il ragionamento dei docenti e magistrati che lavorarono sul codice Rocco non faceva una grinza, almeno sulla base degli orientamenti dottrinali dell'epoca. Il passaggio dall'«apertura di chiuse, rimozione di sbarramenti, rottura o danneggiamento di argini, dighe o altre opere» al semplice «cagionare un'inondazione o una frana, o la caduta di una valanga» finiva, tuttavia, per ricomprendere sotto una stessa norma eventi inevitabilmente molto diversi, per le

<sup>7</sup> V. Ministero della Giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. III, *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, Parte III, Articoli 246-518, Roma, 1928, p. 276 (a p. 277 v. il riferimento al disastro di Gleno degli avvocati di Sondrio di cui alla nota precedente).

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> Ministero della Giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli On. Alfredo Rocco*, Parte II, Relazione sui libri II e III del Progetto, Roma, 1929, p. 220 (ivi il riferimento al disastro di Gleno di cui *supra*).

caratteristiche intrinseche dei fenomeni e per le modalità attraverso le quali il danno può essere provocato.

Rimangono infatti significative differenze tra le tre tipologie di «disastri».

Innanzitutto, mentre tipicamente l'inondazione o la frana comportano una qualche modifica dell'ambiente naturale (a prescindere da danni a persone o oggetti) in cui si verificano e una tendenziale occasionalità, ciò non è assolutamente detto per le valanghe, la cui «caduta», dopo precipitazioni nevose di rilievo, è in moltissimi luoghi con determinate caratteristiche un fenomeno ricorrente (e annotato nella cartografia specializzata), anche se l'esatto momento del suo verificarsi non è precisamente prevedibile.

Le valanghe hanno poi una rilevante specificità in termini causali. Cagionare un'inondazione o una frana richiede intuitivamente un'azione umana dotata di una certa minima complessità, o l'omissione di cautele o accorgimenti comunque di un qualche impegno. Per le caratteristiche molto particolari della materia coinvolta — la neve o il ghiaccio — la «caduta», per stare al linguaggio codicistico, di una valanga può invece avere luogo per il semplice passaggio, «negligente» o meno che esso sia, di una persona in un particolare luogo; il «movente occasionale di tale rovina può essere molto piccolo», come quaranta anni dopo con buon senso ricorda l'autore della voce sul punto nell'*Enciclopedia del diritto*<sup>10</sup>.

È legittimo, tuttavia, sospettare che tutto questo non fosse altrettanto presente ai redattori del codice del 1930. Per Manzini, autorevolissimo in quegli anni e in seguito, «Valanga è gran volume di neve formatasi per lo staccamento di una massa più o meno grande da un punto elevato della montagna, avvallantesi precipitosamente e crescente progressivamente per altra neve convogliata durante il percorso. Il concetto di "valanga", quando sia propriamente inteso, include in sé quello di comune pericolo, a meno che essa si verifichi in una regione del tutto deserta e inaccessibile, così da escludere la possibilità di ogni pericolo anche per alpinisti od altri passanti occasionali»<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> L. BACHERINI, voce *Inondazione, frana, valanga*, in «Enc. dir.», vol. XXI, 1971, p. 656.

<sup>11</sup> V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. 6, Torino, 1983<sup>5</sup>, p. 288 (la definizione riproduce immutata quella contenuta nell'edizione degli anni '30 pubblicata come *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*).

A parte la riflessione sul «comune pericolo», su cui ritorneremo, appare evidente come la visione della valanga propria di Manzini fosse quella dell'iconografia dell'epoca, oggi diremmo dei cartoni animati, con la palla bianca che rotola giù per il pendio aumentando di volume. Niente di strano sotto quest'aspetto, in quanto nell'Italia degli anni '30 le conoscenze in materia erano ancora molto primitive. Una fugace attenzione delle istituzioni per la dinamica delle valanghe vi fu a seguito del primo conflitto mondiale, dove le truppe alpine dovevano confrontarsi continuamente con esse, a volte sfruttate contro il nemico, ma scemò rapidamente. Negli anni '30 lo studio scientifico del fenomeno era stato appena avviato, ma fuori dai confini italiani, in Svizzera, dove nel 1932 il governo federale istituì una commissione per lo studio della neve, delle valanghe e delle misure di difesa antivalanga, avviando un processo che porterà dieci anni dopo alla creazione dell'Istituto federale svizzero per lo studio della neve e delle valanghe<sup>12</sup>.

La visione di Manzini e contemporanei era poi inevitabilmente centrata sulle valanghe di grandissime dimensioni che, particolarmente in un contesto di montagna fortemente antropizzata come era quella dell'epoca, in tutti i paesi dell'arco alpino cagionavano rilevanti danni materiali (insediamenti, bestiame) e perdita di vite umane, il che spiegava l'accostamento alle inondazioni e alle frane, anche se tali fenomeni erano ormai molto meglio compresi nella loro meccanica. Una volta deciso di inserire nel nuovo codice il riferimento alla frana, per apparente simmetria appariva dunque corretto non omettere la valanga.

In tempo di pace, al di fuori della prospettiva dei grandi disastri che a volte coinvolgevano intere frazioni alpine, in cui difficilmente appariva d'altronde possibile ipotizzare una qualche responsabilità giuridica, le valanghe non apparivano come un evento che potesse minacciare la vita di singoli individui, non esistendo motivazioni per muoversi nella montagna invernale, al di fuori di gruppi molto particolari come i contrabbandieri<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Anche nei decenni precedenti la Svizzera aveva comunque conosciuto uno studio scientifico delle valanghe senza nulla di paragonabile in Italia. È infatti del 1881 il volume *Die Lawinen der Schweizeralpen* del topografo e alpinista Johann Coaz.

<sup>13</sup> Sui rischi da valanga corsi da contrabbandieri (e finanziari) nel periodo sino al secondo conflitto mondiale v. ad es. E. FERRARI, *Contrabbandieri. Uomini e briccole tra Ossola, Ticino e Vallese*, Verbania, 2000.



Mentre Rocco, Manzini e colleghi faticavano nelle loro stanze per riformare il diritto penale italiano, sulle Alpi si stava tuttavia avviando quella che venne già allora definita come la loro «seconda conquista», ossia la frequentazione a fini ludici della montagna innevata al di fuori delle prime stazioni per sport invernali che cominciavano a catalizzare gli strati privilegiati della società. Il «manifesto» di questa trasformazione può essere identificato in un libro molto noto scritto da colui che parlò di «seconda conquista», ossia il topografo e alpinista svizzero Marcel Kurz, che nel 1928 pubblica *Alpinisme hivernal*<sup>14</sup> con il significativo sottotitolo *Le skieur dans les Alpes*. Nelle parole di Ardito Desio, «Allora sembrò quasi un libro di fantascienza»<sup>15</sup>, dato che l'alpinismo continuava ad essere pratica tipicamente stagionale che si fermava in inverno, anche se non erano mancati pionieristici ma isolati approcci ottocenteschi, in particolare degli inglesi, e in particolare di una lady inglese, Elizabeth Hawkins-Whitshed<sup>16</sup>. Kurz cambia tuttavia prospettiva rispetto ai pionieri ottocenteschi, appoggiandosi allo sviluppo tecnico dello sci avvenuto negli anni immediatamente precedenti, proponendo questo strumento come il mezzo per effettuare ascensioni nella stagione invernale e primaverile, cosa che prima non veniva ritenuta tecnicamente possibile e praticamente opportuna. Viene rapidamente a nascere, come settore specifico dell'alpinismo, quello che oggi è definito in italiano «scialpinismo», *ski-alpinisme* (o *ski de montagne* o *ski de randonnée*) in francese, *ski mountaineering* o *ski touring* in inglese, con un numero enorme di praticanti in Europa e oltre.

Per gli appassionati dell'ambiente alpino, si trattò di una vera rivoluzione culturale, che si confondeva naturalmente con l'espansione dello sci delle stazioni invernali, con nelle fasi iniziali una certa misura di sovrapposizione, vista la limitatezza tecnica degli impianti. I toni di chi scriveva in quegli anni erano di entusiasmo incondizionato: «Prima che questo sport meraviglioso fosse introdotto nelle nostre vallate, era in inverno, la morte per inazione (non vi regnavano che l'alcool e il vino fu-

<sup>14</sup> M. KURZ, *Alpinisme hivernal. Le skieur dans les Alpes*, Paris, 1928.

<sup>15</sup> A. DESIO, Prefazione a E. MARTINA, *L'alpinismo invernale dalle origini ai giorni nostri*, Milano, 1968, p. 11.

<sup>16</sup> V. al riguardo MARTINA, *L'alpinismo invernale*, cit. Per vicende matrimoniali si firmò anche come Aubrey Le Blond o Mrs. Fred Burnaby, e pubblicò a Londra nel 1883 (firmandosi come Mrs. Fred Burnaby) l'avveniristico *The High Alps in Winter, or Mountaineering in Search of Health*.

nesto) la “morte bianca” che irrigidiva, quando non spegneva, ogni germe di vita. Oggi lo sci, facilitando le relazioni fra le montagne e i diversi abitati, ha esteso il dominio della libertà, aggiungendo il piacere del moto vivo, la gioia che dà questo sport sotto un bel sole: la montagna è oggi animata in inverno come in estate. Grazie allo sci una nuova vita vi pulsa e con essa la rigenerazione della razza si compie»<sup>17</sup>. In particolare, «Con la voga dello sci, l'alpinismo invernale ha preso specialmente in questi ultimi anni, uno sviluppo prodigioso»<sup>18</sup>.

Nei decenni successivi il numero dei praticanti la montagna invernale con gli sci (e negli ultimissimi anni, con le c.d. ciaspole) ha visto un incremento esponenziale, e in particolare lo scialpinismo ha avuto varie ramificazioni tecniche, con declinazioni più o meno atletiche o sportive, secondo le stesse linee di sviluppo a suo tempo evidenziate negli altri rami dell'alpinismo.

Il nuovo sport, o semplicemente modo di vivere la montagna per chi non vuole considerare l'alpinismo come uno sport, si svolge però in un contesto in cui la neve si esprime in tutta la sua variabilità ed imprevedibilità, senza la possibilità di scelta preventiva di luoghi e condizioni e di preliminarizzare preparazione del terreno come nelle «stazioni invernali». Chi sceglie di muoversi in questo terreno aggiunge a tutte le incognite della montagna estiva quella delle valanghe, che non sono qui più ammantate dall'aura dell'occasionale disastro che tutto travolge come l'inondazione, ma diventano uno dei rischi legati all'ambiente.

<sup>17</sup> H. CUËNOT, *Prefazione* a A. COUTTET - A. LUNN - E. PETERSEN - A. RIVERA, *Sci e sciatori (Le bellezze dello sci)*, Roma-Novara-Parigi, 1930 (adattamento italiano di *L'enchantement du ski*, Paris, 1930), pp. XI-XII. Sull'affascinante figura di Henry Cuënot, una delle anime del Club Alpino Francese di inizio secolo e primo presidente della neonata *Fédération Française de Ski*, e per una contestualizzazione del suo riferimento alla «razza» (Cuënot fu molto attivo nelle campagne per la salute delle popolazioni alpine), v. le brevi informazioni in E. J. B. ALLEN, *Historical Dictionary of Skiing*, Lanham (MD), 2012, p. 59, e l'interessante necrologio nell'annuario della federazione svedese per la «promozione dello sci e della vita all'aria aperta», I. HOLMQUIST, *Doktor Henry Cuënot*, in *På skidor. Skid- och friluftsförbundets årsbok*, 1938, pp. 393-394. Cuënot, che fu tra l'altro dottore in diritto con una tesi in diritto romano e avvocato del foro parigino, morì assiderato a seguito di un incidente in un'escursione solitaria in montagna all'età di settantaquattro anni.

<sup>18</sup> V. COUTTET - LUNN - PETERSEN - RIVERA *Sci e sciatori (Le bellezze dello sci)*, cit. p. 91 (la frase è di Couttet).

Si tratta di rischi quasi banali da ricordare nella loro ovvietà e che chi pratica lo scialpinismo o altre attività della montagna invernale non antropizzata, come la salita delle cascate di ghiaccio (attività anch'essa esposta ai rischi di valanghe), impara a valutare con l'esperienza, al pari di altre competenze tecniche. Rischi che si impara a valutare (con importanti margini di fallibilità anche per gli esperti), ma anche anzitutto ad assumersi in misura più o meno grande a seconda del significato che per sé stessi assume quell'attività e dell'obbiettivo («sportivo» o «esistenziale») che ci si propone. Le cronache delle salite invernali che hanno fatto epoca nella storia dell'alpinismo sono ricchissime di valanghe subite o cagionate (o entrambe le cose) dai partecipanti.

### 3. Incertezze della neve, incertezze del diritto

Un triste dato che prova quanto il rischio da valanga sia difficile da escludere totalmente è rappresentato dal numero di grandi esperti di montagna invernale, tra cui molte guide alpine, deceduti a causa di valanghe. Se senza dubbio negli ultimi cinquanta anni la comprensione delle caratteristiche e della dinamica dei distacchi di masse nevose ha fatto passi da gigante<sup>19</sup>, quello delle valanghe rimane in buon parte un «enigma»<sup>20</sup> e soprattutto un ambito in cui le migliorate conoscenze scientifico-tecniche non sono sempre facilmente utilizzabili sul campo, nella realtà della pratica alpinistica.

È certamente vero che le attuali conoscenze nivometeorologiche consentono di valutare la pericolosità del manto nevoso con un'accuratezza neanche immaginabile negli anni '20 e '30, grazie ai numerosi strumenti a disposizione dell'alpinista minimamente informatizzato (studi scientifici dedicati, previsioni su siti specializzati, bollettini valanghe continuamente aggiornati, etc.), ma è altrettanto vero che un rischio residuo permane e non sembra destinato a essere eliminato, anche se ulteriormente ri-

<sup>19</sup> Per testi di riferimento a carattere molto tecnico v. A. CAGNATI, *La valutazione della stabilità del manto nevoso*, Bologna, 199, T. DAFFERN, *Avalanche Safety for Skiers and Climbers*, Calgary, 1992 o D. MCCLUNG - S. SCHAERER, *The Avalanche Handbook*, Seattle (WA), 2006<sup>3</sup>.

<sup>20</sup> È d'altronde il titolo di un volume divulgativo ormai risalente, ma con una rassegna storica tuttora accattivante, C. FRASER, *L'enigma delle valanghe*, Bologna, 1970.

dotto, in futuro. Secondo chi scrive, e – siamo convinti, per conoscenza diretta – anche per Luigi Lombardi Vallauri, parte del fascino della montagna, è d'altronde proprio connotato alla presenza di un rischio inevitabile e consapevolmente assunto che se è socialmente sempre meno accettato, rimane ricercato o semplicemente serenamente vissuto da chi ama avventurarsi «fuori sentiero». Occorre quindi partire dalla socratica consapevolezza dell'ignoranza che permane davanti alla complessità di un fenomeno spesso difficile da prevedere anche per i professionisti più qualificati. L'unico modo per evitare completamente gli incidenti da valanga rimane tuttora quello di rinunciare del tutto alla pratica dello scialpinismo, o delle altre forme di alpinismo invernale.

Sarebbe ingiusto dire che i giuristi che oggi si occupano del tema siano rimasti alla «valanga del Manzini», e vi sono testi che contengono classificazioni abbastanza dettagliate delle tipologie di valanga, tratte da volumi a carattere tecnico, e non escludono un velo di ironia sulla massa di neve «avvallantesi precipitosamente e crescente progressivamente» dell'illustre maestro<sup>21</sup>.

Quello che sembra essere tuttora distante dalla cultura dei penalisti *mainstream* è la comprensione della concreta dinamica degli incidenti da valanga che coinvolgono chi oggi frequenta la montagna invernale non antropizzata, in cui i fattori oggettivi di rischio generati dalla neve e dalle sue trasformazioni si intersecano con le scelte di chi decide di partire per un'escursione scialpinistica o un'altra esperienza di montagna invernale. Scelte su cui intervengono così tante variabili da creare un'enorme zona grigia in cui le valutazioni *ex post* di prevedibilità ed evitabilità dell'evento hanno una base oggettiva estremamente debole, che si confonde con un elemento puramente culturale o «antropologico», ossia l'individuale percezione di quanto rischio sia accettabile per un alpinista.

La decisione-chiave circa «quanto rischiare», se si riflette bene, non è presa di fronte a uno specifico pericolo, ma è una decisione di fondo che porta a lanciarsi in un tipo di salita (o discesa) piuttosto che un altro, scelta sulla base della quale ci si troverà a dover assumere via via molte differenti decisioni, con elementi mediamente più difficili da valutare quanto più

---

<sup>21</sup> V. ad esempio CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., pp. 293-294.

l'itinerario si svolge in un ambiente complesso, spesso di fronte ad alternative che pongono diversi livelli di rischio senza tuttavia annullarlo completamente.

Va tenuto poi presente un elemento importante, ossia che chi «pone in essere la fattispecie di cui all'art. 449», ossia provoca il distacco di una valanga per uno degli errori di valutazione che fanno parte del percorso di ogni alpinista, è molto spesso il primo ad essere esposto al rischio di essere travolto, con tutte le possibili conseguenze. E visto che le conseguenze possono essere mortali, in termini «specialpreventivi» questo rischio intrinseco appare un deterrente molto più efficace della sanzione penale. Tutto questo, va ricordato, in un contesto sociale in cui l'applicazione di norme di ogni tipo agli incidenti sopravvenuti nell'ambito di attività alpinistiche si svolge in un impressionante frastuono mediatico, con la costante ricerca di «responsabili»<sup>22</sup> e il rifiuto di far rientrare nell'ambito del socialmente accettabile attività implicitamente rischiose.

Se sommiamo il contesto sociale e culturale molto differente da quello degli anni '30 ai succitati elementi naturalistici che distinguono la «caduta di una valanga» dalle inondazioni e dalle frane, la combinazione dell'art. 426 e dell'art. 449, introdotta sulla base di un ragionamento corretto in punto di sistematica normativa, appare oggi avulsa dalla realtà. Come spunto di riflessione, si può ricordare *come una norma simile sia assente in tutti i paesi dell'arco alpino, che pure storicamente si sono sempre confrontati dapprima con le valanghe e successivamente con la diffusione dell'alpinismo.*

Sgombriamo subito il campo da un possibile equivoco. Chi scrive non vuole propugnare una sorta di statuto di impunità per scialpinisti, ghiacciatori e altri «alpinisti d'inverno». Semplicemente, sostiene che il giusto grado di normativizzazione è rappresentato dall'applicazione (già questa non facile) delle norme generali di responsabilità civile e penale per i casi in cui qualcuno abbia cagionato la morte, lesioni o altri danni mediante una valanga.

Un problema collegato alla valanga come «reato di (comune) pericolo» nell'attuale formulazione è innanzitutto dato dal fatto che questa isola arbitrariamente un evento colposo di crea-

<sup>22</sup> Un'interessante ricostruzione delle dinamiche comunicative successive a un grave incidente da valanga avvenuto in Francia è in P. DESCAMPS, *L'avalanche de la crête du Lauzet: La mécanique d'un lynchage médiatique*, in «Les cahiers du journalisme», 14, 2005, pp. 122-139.

zione di rischio sottoponendolo a una – almeno teorica – sanzione molto severa, lasciando invece impuniti (sino a quando il danno non si verifica) altri comportamenti potenzialmente altrettanto pericolosi che si svolgono nello stesso contesto. Chi, ad esempio, si è trovato ad arrampicare su un itinerario di roccia, conosce bene il rischio delle cadute di sassi cagionate da cordate disattente (ma sa anche quanto poco basta per far cadere involontariamente anche blocchi di grandi dimensioni...) e le loro potenziali conseguenze.

La descrizione generalissima della condotta illecita delineata dall'art. 426 (invece che quella molto più ragionevole di valanghe cagionate tramite danneggiamento di opere di difesa dell'originario progetto) crea inoltre un'area di potenziale incertezza molto pericolosa nella prassi. Siamo consapevoli che la dottrina e la giurisprudenza nel tempo hanno compiuto un grande lavoro di elaborazione, sviluppando ad es. la distinzione tra reati di pericolo concreto, astratto, «apparentemente astratto», e tenendo conto delle implicazioni del principio di offensività<sup>23</sup>. È quindi possibile leggere, ad es., che il reato sussiste solo quando la valanga «nel singolo caso concreto abbia, abbia minacciato la vita e/o l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone (alpinisti, sciatori, escursionisti, abitanti di un paese, ecc.)»<sup>24</sup>, lasciando quindi esente dalla sanzione i responsabili della valanga causata nella «regione deserta e inaccessibile» menzionata dal Manzini. Un piano questo su cui si potrebbe discutere molto, proprio perché la diffusione degli sport di montagna fa sì che di valli «deserte e inaccessibili» nelle Alpi non ve ne siano ormai molte. In certe aree, provocare il distacco di una «placca a vento» può senza dubbio minacciare un «numero indeterminato» di scialpinisti.

Nel criticare la formulazione codicistica, si potrebbe anche (ma ci limitiamo ad accennarlo) sviluppare un ragionamento che parte da un altro piano, ritenendo che – se si lasciano da parte le attività sciistiche comunque dipendenti e limitrofe a impianti come il c.d. «fuoripista» – le valanghe non mettono in pericolo un indefinito «pubblico», ma gli appartenenti a una precisa comuni-

<sup>23</sup> La letteratura giuridica in tema è ovviamente vastissima. Oltre a CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., v. ad es. anche A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, tomo I, *Reati di comune pericolo mediante violenza*, Milano, 2008, pp. 209 ss., e G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, vol. I, Bologna, 2008, pp. 521 ss.

<sup>24</sup> CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 295.

tà. Comunità rappresentata da compagni di escursione o altri praticanti che si trovano in prossimità, tutti comunque intenti a confrontarsi con lo stesso rischio ambientale, impegnati ad affrontare un'attività che per definizione si svolge in un contesto non completamente controllabile da strumenti tecnici, come invece avviene a fare lo sci di pista, e che sono interessati proprio dal «call of the Wild» intrinseco nella montagna invernale. Le valanghe della «montagna assassina», periodicamente celebrate da una letteratura giornalistica che vorremmo dimenticare, non sono pericolose per l'incolumità pubblica, ma causano la morte o il ferimento degli sciatori e degli alpinisti impegnati su quel pendio.

Se per via interpretativa è, forse, possibile compensare possibili aberrazioni applicative di una norma dal testo pericolosamente generico, si tratta comunque di sforzi che non garantiscono contro derive poliziesche. Come sovente ricordato da guide alpine e gestori di rifugi o altre strutture, nei momenti di maggiore pressione mediatica a seguito di incidenti da valanga, non sono rari i casi di operatori di polizia alla ricerca di «notizie di reato» su «valanghe colpose» che fortunatamente non hanno cagionato danni. Un rischio di *legal overkill* che ha tra l'altro un effetto pratico assai dannoso in termini di prevenzione, in quanto il rischio teorico di sanzione, o anche solo di sequele giudiziarie, fa sì che i praticanti evitino di riferire gli incidenti da valanga quando non sia stato necessario l'intervento di squadre di soccorso.

Forse la «libertà di sbagliare e di essere padroni del proprio destino» muovendosi nelle montagne, di cui il Primo Levi alpinista era nostalgico, è una declinazione dell'idea di libertà meno evidente, e certamente estranea alla cultura maggioritaria. Forse la «giuridificazione» dell'alpinismo è un processo inarrestabile. Ma i due articoli del codice penale in cui ottantacinque anni fa si volle «tirar dentro» la valanga, sembrano solo aggiungere alle minacce della neve le minacce di un (incerto) diritto.